



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 7 - SERV. EDUCATIVI - CULTURA-TURISMO U.O.C. Ufficio Europa e Turismo

All. 1) alla Determina n. 2675 del 23/11/2022

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI GIURIDICI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, PROGETTI O EVENTI SENZA SCOPO DI LUCRO RITENUTI DI PARTICOLARE INTERESSE E RILIEVO PER LA CITTA' E PER LA COMUNITA' FANESE – ANNO 2022.

PREMESSA

Dopo le difficoltà economiche e sociali legate alla Pandemia coronavirus (COVID-19) il 2022 rappresenta il primo vero anno in cui soggetti pubblici e privati del territorio hanno potuto riprendere le proprie attività a pieno regime in diversi settori di intervento nel campo dell'accoglienza e della promozione turistica del territorio.

In considerazione del forte dinamismo registrato nel corso dell'anno da parte di organizzazioni territoriali, evidenziato anche dalla formale richiesta di patrocinio per eventi ed iniziative, molte delle quali riattivate proprio dopo anni di interruzione, la stessa Amministrazione comunale - nello specifico l'Assessorato al Turismo - intende sostenere per l'anno 2022 l'organizzazione e la gestione di iniziative, progetti ed eventi senza scopo di lucro che favoriscano l'animazione dei quartieri della città, del centro storico e del lungomare in conformità al "Piano Strategico per il Turismo 2020 – 2024".

Tale sostegno si attua in conformità al Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 in data 18.11.2014.

Verificata la disponibilità di risorse nell'esercizio finanziario 2022, anche in forza di intervenuti assestamenti di bilancio, è intenzione dell'Assessorato al Turismo attivare il presente Avviso riferito all'intero anno solare come previsto dal comma 2 dell'art. 5 del succitato Regolamento.

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Avviso nasce in conformità con l'art. 118 della Costituzione e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale che sancisce l'obiettivo di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, in forma singola oppure associata, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Esso è inoltre conforme agli artt. 46 - 47 – 48 dello Statuto Comunale che regolamentano i rapporti con le associazioni, ne incentivano la partecipazione all'amministrazione locale, anche su base di circoscrizione e ne valorizzano l'operato.

Finalità dell'Avviso è nello specifico quella di sostenere iniziative private senza scopo di lucro svoltesi o da svolgersi nel corso del 2022 nel territorio del Comune di Fano ed aventi ad oggetto temi di interesse collettivo riguardanti l'accoglienza e la promozione turistica del territorio.

In forza delle Delibere di Giunta n. 462 del 21.11.2022 ed in conformità alle linee di indirizzo in essa riportate, il presente Avviso determina i criteri, le modalità e la tempistica con cui si configura tale sostegno pubblico.

Art. 2 TIPOLOGIA DI AZIONI AMMISSIBILI

Gli interventi sostenuti dal presente Avviso dovranno essere rilevanti e funzionali all'accoglienza di turisti e cittadini, promuovendo l'immagine e l'identità di cui la città si sta dotando in linea con il Piano Strategico del Turismo 2020-2024.

Saranno ammesse a contributo iniziative di taglio ludico-creativo, folkloristico, di valorizzazione delle tradizioni popolari realizzate nei diversi quartieri della città, compreso il lungomare ed il centro storico, purché finalizzate a promuovere il territorio fanese, le sue eccellenze e peculiarità.

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al presente Avviso, in forma singola o associata, i soggetti di seguito indicati che rientrano nelle categorie di cui all'art. 2 c. 1 lett. c), d) ed e) del vigente Regolamento comunale in materia di contributi, in particolare:

- soggetti privati di cui al titolo II del Libro I del Codice Civile (associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati) in forma singola o associata aventi sede legale e/o operativa nel Comune di Fano;
- altri soggetti giuridici privati, aventi sede (legale e/o operativa) nel territorio comunale purché l'iniziativa proposta risulti di particolare interesse per la popolazione residente, per la promozione sociale della cittadinanza e dell'immagine della città.

Non possono beneficiare dei contributi economici di cui al presente Avviso:

- le organizzazioni partitiche o loro articolazioni politico-organizzative, nonché le organizzazioni sindacali o loro emanazioni;
- i soggetti il cui rappresentante legale svolga presso il Comune di Fano funzioni dirigenziali o di posizione organizzativa o le abbia svolte negli ultimi tre anni;
- i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, abbiano già beneficiato di contributi economici per la realizzazione della stessa iniziativa/progetto/evento nel 2022.

Solo in casi eccezionali e di comprovata rilevanza in cui gli interventi proposti siano caratterizzati da una particolare valenza sotto un profilo di immagine per la città, dovuto anche alla sede presso cui l'intervento proposto viene o è stato realizzato (es. contesti europei, nazionali ed internazionali) le attività per le quali viene richiesto il contributo economico possono anche svolgersi fuori dal territorio comunale, a condizione gli stessi presentino un contenuto strettamente correlato alla Città di Fano, alla sua storia ed alla sua promozione turistica a livello nazionale ed internazionale.

L'Avviso si rivolge anche ad iniziative, progetti ed eventi già realizzati al momento della pubblicazione dello stesso, purché gli stessi rispettino i requisiti e le finalità in esso contenute.

Art. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modello allegato al presente Avviso che ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 2 alla determina n. 2675 del 23/11/2022), compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente o con firma autografa accompagnata da copia del documento d'identità dal legale rappresentante del soggetto richiedente sia in forma singola che come capofila per i progetti presentati in forma aggregata.

E' prevista l'applicazione del bollo di € 16,00 salvo per Associazioni di Volontariato, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Con la domanda dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- Descrizione sintetica, chiara e puntuale circa le attività da svolgere, comprensiva di: bilancio preventivo contenente entrate ed uscite riferite all'intervento proposto, cronoprogramma, misura massima del contributo richiesto, nominativo del responsabile dell'intervento proposto e suoi recapiti;
- Atto costitutivo e statuto del soggetto proponente.

In conformità con il comma 5 dell'art. 5 del Regolamento vigente la domanda di contributo dovrà essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Fano, via San Francesco d'Assisi n. 76 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 ed inoltre il martedì e il giovedì con orario anche pomeridiano dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

In alternativa sono ammesse anche le seguenti ulteriori modalità:

- spedizione tramite PEC all'indirizzo comune.fano@emarche.it
- spedizione tramite posta raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Fano – Ufficio Turismo, via San Francesco d'Assisi n. 76, 61032 Fano (**in tal caso farà fede la data di arrivo e non quella di apposizione del timbro di spedizione**) ;

In caso di spedizione o consegna di un plico cartaceo quest'ultimo deve essere opportunamente chiuso e siglato sui lembi di chiusura, e recare all'esterno l'indicazione del mittente, ed il seguente oggetto: **“AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE SOGGETTI GIURIDICI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED EVENTI SENZA SCOPO DI LUCRO RITENUTI DI PARTICOLARE INTERESSE E RILIEVO PER LA CITTA' E PER LA COMUNITA' FANESE – ANNO 2022”**

La stessa dicitura andrà riportata come oggetto anche nell'invio della PEC in caso si sia optato per l'invio in formato elettronico della domanda.

Le domande di contributo andranno presentate con le modalità di cui sopra **entro 10 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione (compresa) del presente Avviso nell'Albo pretorio del Comune di Fano.**

Non saranno ammesse domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il termine sopra indicato o con altre modalità.

Eventuali integrazioni della documentazione sopra descritta dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro 5 giorni dalla data della richiesta da parte del competente Ufficio del Servizio Turismo.

La partecipazione al presente Avviso pubblico comporta l'accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le disposizioni in esso contenute.

Art. 5 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

La dotazione finanziaria totale che l'Amministrazione comunale intende disporre in forza del presente Avviso a favore dei beneficiari è pari ad euro 41.000,00 e verrà erogata secondo le indicazioni di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento per la concessione dei contributi ossia nel limite massimo del 75% dell'importo ammesso a finanziamento per ogni singolo progetto/iniziativa/evento sulla base del bilancio preventivo presentato.

In conformità con la Delibera di Giunta n. 462 del 21.11.2022 è stabilito che l'importo massimo concedibile del contributo sia distinto in due distinte categorie a seconda che la domanda riguardi:

- iniziative, eventi, progetti nati e realizzati su iniziativa ed a beneficio di singoli quartieri e/o aree della città: **contributo massimo concedibile fino ad euro 2.000,00;**
- eventi di più ampio respiro e con maggiori potenziali ricadute sul territorio cittadino in termini di promozione ed accoglienza turistica (es. benefici per strutture ricettive, ristorazione, ecc.): **contributo massimo concedibile fino a 6.000,00 euro**

Per entrambe le categorie verrà verificato il possesso dei requisiti di partecipazione escludendo le domande non corredate dalla documentazione richiesta di cui all'articolo 4 del presente Avviso. Successivamente, una Commissione di valutazione costituita con apposito atto, andrà a valutare le domande pervenute, secondo le modalità ed i criteri di cui al successivo articolo 7, determinando le due graduatorie finali con l'indicazione del corrispondente importo ammesso a contributo.

Le graduatorie, approvate con apposito atto amministrativo dal Responsabile del Settore VII UOC Europa-Turismo verranno pubblicate nel sito istituzionale comunale e si presenteranno complete e ordinate a punteggio decrescente.

Il contributo verrà assegnato a tutti i soggetti richiedenti ed ai relativi interventi ammessi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Se a seguito della valutazione e degli esiti di cui alla graduatoria risultassero in posizione utile un numero di interventi inferiore in una categoria anziché i previsti, con la conseguente disponibilità di una parte dell'importo totale messo a bando, al fine di rispettare la volontà dell'Amministrazione di assegnare l'intero budget alla pluralità dei progetti giudicati meritevoli, si procederà ad assegnare il contributo scorrendo la graduatoria dell'altra categoria oltre l'ultima posizione utile assegnata in prima istanza, fino alla concorrenza della cifra che residua.

Nel caso in cui alcune domande pervenute fossero ritenute meritevoli dalla Commissione di valutazione ma con un punteggio non sufficiente per accedere al contributo richiesto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di stanziare eventuali ulteriori risorse, ove disponibili, a beneficio delle candidature risultate non in posizione utile per ottenere il contributo richiesto nei termini del presente bando.

Art. 6 - AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Sono considerate ammissibili tutte le spese funzionali e direttamente riferibili ed attinenti agli eventi ed alle iniziative proposte.

Si ritengono invece non ammissibili le seguenti spese:

- spese non specificatamente riconducibili al progetto presentato;
- rimborsi spese forfettari;
- spese non comprovate da idonea documentazione giustificativa;
- compensi agli organi rappresentativi del soggetto proponente;
- contributi a qualsiasi titolo erogati;
- spese non intestate al soggetto ammesso al beneficio o al soggetto attuatore/partner, realizzatore dell'evento, indicato nella domanda e nel progetto
- spese già coperte con finanziamenti e contributi ottenuti dal soggetto proponente da altri enti pubblici o privati a qualunque titolo introitati per le suddette spese;
- spese di investimento e/o per l'acquisto di beni durevoli (compresi software)
- spese per la quantificazione economica del lavoro volontario.

Non sono ammessi a consuntivo rendiconti di attività per le quali non era stato richiesto il contributo.

Nel caso di non ammissibilità di alcune delle spese presentate in sede di presentazione del rendiconto a consuntivo, o qualora dal bilancio consuntivo risulti una spesa inferiore rispetto al bilancio preventivo l'ammontare del contributo richiesto verrà rideterminato e ridotto proporzionalmente.

Qualora il bilancio consuntivo attesti uno scostamento rispetto al bilancio preventivo non superiore al 20% il contributo assegnato sarà erogato per intero. Qualora dal bilancio consuntivo risulti una spesa inferiore di oltre la metà di quella ammessa a contributo sulla base del bilancio preventivo, il contributo assegnato verrà automaticamente revocato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al comma 8 dell'art. 5 del regolamento vigente.

Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA

L'esame delle domande di contributo avverrà sulla base di una valutazione dell'intervento e con assegnazione di punteggi fino ad un totale massimo di 100 punti.

Il livello di coinvolgimento della cittadinanza e relativo grado di rilevanza territoriale dell'attività/iniziativa non costituiscono criterio di attribuzione di punteggio in quanto tale aspetto costituisce una connotazione dell'intervento come specificato nel precedente art. 5

Nell'assegnazione dei contributi la Commissione di Valutazione terrà conto dei seguenti criteri, che riporterà su una apposita griglia di valutazione con relativo punteggio, come di seguito riportato:

A. Valore e qualità dell'iniziativa (grado di accuratezza nella descrizione, definizione puntuale delle azioni, strumenti di comunicazione attivati per promuovere l'iniziativa, coerenza, proporzione e congruità delle diverse voci di spesa rispetto al valore economico complessivo della proposta):
fino a 15 pp:

B. Sostenibilità ambientale (attenzione ai consumi energetici, utilizzo di materiali riciclabili, ridotto utilizzo di materiale promozionale cartaceo a fronte di un maggior uso di strumenti digitali): fino a 5 pp.

C. Livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione (evidenziazione delle interconnessioni dell'iniziativa proposta con il Piano Strategico Fano 2023 e con il Piano Strategico del Turismo 2020-2024): fino a 20 pp.

D. Originalità ed innovazione delle attività e delle iniziative proposte (creatività, originalità e carattere innovativo della proposta, elementi di innovazione nella partecipazione dei beneficiari e della comunità): fino a 10 pp.

E. Incidenza percentuale sul costo totale dell'intervento proposto del finanziamento derivante da entrate diverse dal contributo richiesto (apporti economici da soggetti terzi, coinvolgimento e valorizzazione della componente di volontariato): fino a 5 pp.

F. Gratuità o meno delle attività/programmi/eventi/manifestazioni proposte: fino a 5 pp.

G. Iniziative per favorire la partecipazione di persone svantaggiate e accessibilità alle persone diversamente abili (attenzione all'inclusione sociale con l'organizzazione di specifiche attività dedicate e/o con azioni volte a favorire la fruibilità da parte di tutti) : fino a 10 pp.

H. Promozione dell'immagine della città di Fano, di personaggi ad essa legati o di elementi identitari: fino a 10 pp.

I. Riflessi sociali: interventi che privilegiano la cooperazione tra più soggetti anche prevedendo la collaborazione tra varie e diverse realtà nel territorio in modo da favorire la coesione sociale, il senso di appartenenza al singolo quartiere o alla città nel suo complesso): fino a 15 pp.

L. Prestigio dei soggetti coinvolti: fino a 5 pp.

Il punteggio attribuito a ciascun progetto sarà la risultante della sommatoria dei punti attribuiti discrezionalmente per ogni criterio di valutazione sopra indicato. La media matematica dei punteggi, calcolati come sopra, determinerà la posizione finale in graduatoria.

Nel caso di parità di punteggio e di necessità di sciogliere l'ex aequo, si procederà con sorteggio.

Entro il termine massimo di 60 giorni dal termine di scadenza fissato nell'Avviso per la presentazione delle domande di contributo, il Responsabile PO Settore VII – UOC Europa Turismo provvede con propria determinazione di spesa all'assegnazione dei contributi e pubblicazione della relativa graduatoria, dandone comunicazione agli interessati.

I beneficiari avranno l'obbligo di utilizzare il contributo concesso esclusivamente per le finalità progettuali e l'esecuzione delle iniziative presentate.

Delle domande non ammesse deve esserne data comunicazione ai richiedenti motivandone le cause di esclusione entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

Art. 8 - OBBLIGHI DEL PROPONENTE

Il soggetto organizzatore assume tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'evento/iniziativa/progetto, gestendo le risorse secondo criteri orientati alla qualità, all'efficienza e all'efficacia delle azioni svolte, provvedendo a:

- acquisire autonomamente e preventivamente tutte le necessarie concessioni, autorizzazioni e/o licenze per l'esercizio delle attività che si intendono realizzare (suolo e spazi pubblici, sanità e commercio, inquinamento acustico, tutela animali, ecc.)
- provvedere agli adempimenti amministrativi in relazione ai diversi ambiti di competenza (SIAE, tributari, fiscali, previdenziali) e agli oneri relativi alla sicurezza - agibilità di pubblico spettacolo (artt. 68, 80 del T.U.L.P.S)
- garantire il rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni
- farsi carico di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni a cose o infortuni causati ai propri addetti e ai terzi, derivanti dalla realizzazione delle attività inerenti l'intervento;
- vigilare sulla rimozione di eventuali rifiuti con raccolta differenziata nell'ambito del servizio di nettezza urbana nei luoghi di svolgimento delle iniziative

- riportare sul materiale promozionale relativo agli interventi da realizzare e per i quali sarà erogato il contributo (volantini, inviti, manifesti, insegne, messaggi pubblicitari sia a stampa che nei social media) lo stemma del Comune di Fano in caso di richiesta di contributo associata anche al patrocinio oppure, in caso di assenza di patrocinio, la dicitura "iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Fano – Assessorato al Turismo ed Eventi ”.

Art. 9 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Fano si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la procedura di concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Il contributo può essere revocato nei seguenti casi:

- qualora, a seguito di verifiche e controlli amministrativi, risultassero dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità nella documentazione presentata in sede di richiesta di contributo;
- in caso di mancata realizzazione, nei tempi e nei modi dichiarati, delle attività previste come anche specificato al precedente art. 6;
- per mancato invio della documentazione di rendicontazione consuntiva;
- in violazione di qualsiasi adempimento e prescrizione prevista nel Regolamento comunale vigente per l'assegnazione dei contributi a cui si rinvia.

Art. 10 - RENDICONTAZIONE FINALE E LIQUIDAZIONE

La liquidazione del contributo, al lordo degli oneri fiscali previsti per legge (il pagamento sarà al netto delle ritenute, ove dovute), è condizionata alla completa realizzazione del progetto approvato, salvo impossibilità per causa di forza maggiore che dovrà essere ampiamente motivata.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 5 del Regolamento vigente, il beneficiario del contributo dovrà entro l'anno di riferimento a cui il presente Avviso si riferisce (2022) e comunque non oltre il 31 gennaio 2023 presentare dettagliata relazione sulla attività svolta la quale deve contenere il bilancio consuntivo, con specificazione delle voci di uscita e di quelle di entrata.

Si precisa che la documentazione giustificativa delle spese effettuate dovrà, a pena di inammissibilità:

- riportare data non anteriore a quella dichiarata di avvio del progetto;
- essere intestata al destinatario del contributo, in qualità di ente organizzatore singolo o capofila di una iniziativa promossa a livello di rete. In caso di documentazione di spesa intestata ad altro soggetto diverso dal proponente e non coinvolto formalmente in un'azione di rete, il coinvolgimento del soggetto terzo dovrà essere debitamente comprovata dal soggetto richiedente il contributo attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dovrà essere specificato il coinvolgimento attivo del soggetto terzo nell'intervento proposto.
- riportare per iscritto il titolo del progetto/evento/iniziativa proposta. In caso di assenza di tale indicazione sui documenti di spesa prodotti in sede di rendicontazione, tale per cui i documenti a corredo non consentano la lettura immediata della corrispondenza tra la voce di spesa e le azioni del progetto (es. in caso di scontrini fiscali non parlanti), il soggetto richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dovrà essere specificato che lo specifico documento si riferisce ad una azione relativa all'intervento proposto. Gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge presso la sede del beneficiario del contributo, il quale sarà tenuto ad esibirli in caso di verifica, anche a campione.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere materiale documentale, informazioni e dati integrativi che dovranno essere forniti dal beneficiario entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. La mancata risposta o la risposta effettuata oltre il termine di cui sopra sarà ostativa alla liquidazione del contributo.

Art. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti nell'ambito della presente procedura amministrativa saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente procedura riferita all'**AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE SOGGETTI GIURIDICI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, PROGETTI ED EVENTI SENZA SCOPO DI LUCRO RITENUTI DI PARTICOLARE INTERESSE E RILIEVO PER LA CITTA' E PER LA COMUNITA' FANESE – ANNO 2022** .

Ai sensi del citato Regolamento n. 2016/679, il Comune di Fano, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire all'affidatario informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).

Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Società Morolabs S.r.l. - piazza Michelangelo n. 1, Montemarciano (AN).

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento sopra citato, ivi compreso il diritto al reclamo all'Autorità Garante: www.garanteprivacy.it

L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili nel sito del Comune o presso gli appositi Uffici.

Art. 12 – INFORMAZIONI E CONTATTI

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

Comune di Fano – Servizio VII UOC Europa-Turismo

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Davide Frulla

tel. 0721 887633

email: davide.frulla@comune.fano.pu.it